

## **LA NORMATIVA** **La dichiarazione** **di nascita tutela** **anche la puerpera**

(F.Cap) Il nostro ordinamento giuridico garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile e la tutela della maternità. Chi nasce è riconosciuto dalla legge italiana come «persona» cui è attribuita la capacità giuridica, cioè la titolarità di diritti, anzitutto, come ad ogni essere umano, quelli inviolabili della persona, il diritto all'identificazione, al nome, alla cittadinanza, alla certezza di uno status di filiazione,

all'educazione e alla crescita in famiglia. Al neonato non riconosciuto devono essere assicurati specifici interventi secondo precisi obblighi normativi, per garantirgli la dovuta protezione, nell'attuazione dei suoi diritti fondamentali. La dichiarazione di nascita, resa entro i termini massimi di 10 giorni dal parto, permette la formazione dell'atto di nascita, quindi l'identità anagrafica, l'acquisizione del nome e la cittadinanza.

"La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata" (DPR 396/2000, art. 30, comma 1).

L'immediata segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni della situazione di abbandono del neonato non riconosciuto permette l'apertura di un procedimento di adottabilità e la sollecita individuazione di una coppia idonea.

Il bimbo vede così garantito il diritto a crescere ed essere educato in famiglia e assume lo status di figlio legittimo dei genitori che lo hanno adottato. Nella segnalazione e in ogni successiva comunicazione all'autorità giudiziaria devono essere omessi elementi identificativi della madre naturale.

